L'AVVISO COMUNE ABI-ECONOMIA

L'istanza. Modello facilmente reperibile online sul sito dell'associazione bancaria Esclusioni. Nessun aiuto se i finanziamenti sono stati erogati da stato, regioni o comuni

Mini-debiti non solo alle Pmi

Ammesse le fondazioni, le holding e le «cassaforti di famiglia»

PAGINA A CURA DI Angelo Busani

L'accordo tra banche, imprese e ministero dell'Economia, finalizzato alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, è applicabile alle imprese che rispettano le condizioni oggettive e soggettive cui l'accordo stesso subordina la propria operatività. Quindi la banca, a seguito della presentazione della domanda da parte dell'impresa, è tenuta dapprima a verificare i requisiti dell'impresa e solo dopo a esaminare se la domanda di sospensione dei pagamenti è relativa a una situazione

AMBITO SOGGETTIVO

La procedura è estesa a tutti i settori produttivi e guarda principalmente alla capacità di recupero dopo la difficoltà temporanea

compresa tra quelle che possono avvalersi dei benefici.

Sotto il profilo della individuazione dei soggetti che possono godere di queste disposizioni, va sottolineato che beneficiarie ne possono essere solo le imprese che hanno le caratteristiche delle «piccole/medie imprese» e cioè società o imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure con attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro.

Nel concetto di «impresa» rientrano anche le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro che esercitino professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un'attività

economica, anche quando l'esercizio di tale attività non sia prevalente, ma solo accessoria, rispetto alle attività istituzionalmente svolte dall'associazione o dalla fondazione.

Occorre inoltre precisare che i requisiti dimensionali di cui s'è detto debbono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente, anche se essa appartenga a un gruppo (cosicché la verifica del possesso dei requisiti dimensionali va effettuata sul bilancio civilistico della singola impresa e non su quello consolidato); e che si deve trattare di una impresa residente in Italia o con sede all'estero che tuttavia in Italia abbia una propria stabile organizzazione.

Non vi sono invece limitazioni inerenti l'attività svolta dall'impresa che richiede il beneficio della sospensione dei pagamenti: dall'applicazione della disciplina non sono infatti esclusi alcun settore produttivo né alcuna attività economica. In particolare, con riguardo alle imprese appartenenti a un gruppo, sono ritenute comprese tra le piccole/medie imprese (sempre che ovviamente vantino i requisiti dimensionali) anche le holding (che possono anch'esse trovarsi in situazione di tensione finanziaria, in quanto tra i contenuti tipici della loro attività vi è spesso quello di assumere finanziamenti a beneficio delle società "operative" del medesimo gruppo) e anche le società immobiliari pure, quali ad esempio le cosiddette 'cassaforti di famiglia".

Le imprese che possono domandare il beneficio della sospensione dei pagamenti devono inoltre essere imprese in boLe imprese agevolate

Sono le società e le imprese Piccole che svolgono qualsiasi tipo e medie di attività in qualsiasi comparto imprese produttivo: Con meno di 250 dipendenti

Con fatturato inferiore a

50 milioni di euro oppure

con attivo di bilancio non

eccedente i 43 milioni di euro

Sono comprese

- Le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro che esercitino professionalmente un'attività economica
- Le imprese facenti parte di un gruppo (la verifica del possesso dei requisiti dimensionali va effettuata sul bilancio civilistico della singola impresa e non su quello consolidato)
- Le stabili organizzazioni in Italia di una impresa residente in Italia o di una impresa con sede all'estero che tuttavia in Italia abbia una propria stabile organizzazione
- Le società holding, comprese le immobiliari e le "casseforti di famiglia"

Pagamenti a rate sospesi con effetti retroattivi Il beneficio finanziario per ro, destinati a essere rimborsati della domanda (le imprese in ar-

le imprese prodotto dall'accornis anche se in temporanee condo si muove su quattro direttrici: dizioni di difficoltà finanziaria. 1 l'allungamento fino a 270 gior-In altri termini, devono avere ni delle scadenze del credito a breadeguate prospettive economive termine riferito a operazioni che e di continuità aziendale, di anticipazione su crediti certi e nonostante le difficoltà finanesigibili;

ziarie temporanee dovute alla 2 la concessione di finanziamencongiuntura negativa. ti per le imprese che intendono Il concetto di impresa in bonis effettuare un processo di rafforè realizzato qualora ricorrano le zamento patrimoniale (questi fiseguenti condizioni: nanziamenti saranno di importo a) alla data del 30 settembre pari a un multiplo dell' aumento di capitale effettivamente versa-2008 l'impresa non presentasse

«in sofferenza»;

ne della domanda l'impresa ab-

bia solo posizioni ancora classifi-

cate in bonis e non abbia ritardati

pagamenti; oppure che alla pre-

detta data non abbia nei confron-

ti della banca posizioni debitorie

classificate come «ristrutturate»

oin «sofferenza» (quindinel peri-

metro dell'agevolazione rientra-

no le operazioni per le quali, do-

po il 30 settembre 2008, si sono

verificate situazioni di "incaglio"

per posizioni scadute/sconfinan-

Va dunque notato che i requisi-

ti richiesti al 30 settembre sono

più stringenti rispetto agli ulterio-

ri requisiti che l'impresa deve

soddisfare alla data di presenta-

zione della richiesta, in quanto lo

scopo della disciplina in esame è

appunto quello di agevolare le im-

prese che, alla data della doman-

da, abbiano comunque una situa-

zione economica e finanziaria

che possa comprovare la conti-

nuità aziendale ma che, a causa

della crisi in atto, presentino diffi-

coltà finanziarie temporanee.

ti da non più di 180 giorni).

posizioni classificate dalla banto dai soci); ca come «scadute/sconfinanti» 3 la sospensione per 12 mesi da oltre 180 giorni oppure come del pagamento della quota capi-«incagliate», «ristrutturate», tale dei mutui a medio/lungo termine; b) alla data della presentazio-

1 la sospensione per 6 o 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing (mobiliare o immobiliare).

In ogni caso non sono agevolabili le operazioni di finanziamento con agevolazione pubblica, sia nella forma del contributo in conto interessi sia in quella del contributo in conto capitale erogati dallo stato, da regioni, province e comuni, dalle Camere di commercio, e altro.

Nell'allungamento delle scadenze delle anticipazioni su crediti rientrano, ad esempio, gli anticipi"salvobuon fine" su effetti o ricevute, gli anticipi su fatture Italia ed estero e le operazioni di factoring effettuate da intermediari finanziari specializzati e da banche.

Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione (poiché non si tratta di anticipazioni ma di finanziamenti erogati per il pagamento delle merci acquistateal fine di consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all'este-

con la vendita del prodotto) né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti. Sono altresì escluse le operazioni di anticipo flussi export (in quanto l'erogazione dell'anticipazione, in tal caso, non avviene sulla base di fatture, ma di stime globali dei flussi di esportazione), le operazioni di credito agrario con scadenza annuale, gli scoperti di conto corrente, anche ipotecari e le operazioni di

prestito cambiario. La sospensione delle rate dei mutui, invece, deve riguardare le rate in scadenza ovvero già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione

Effetti sul capitale

La sospensione del pagamento delle rate determina di fatto la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di durata pari al periodo di sospensione mentre gli interessi sul capitale sospeso devono continuare a essere corrisposti alle scadenze originariamente pattuite. In altri termini, la sospensione determina lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario, per un tempo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali stabilite contrattualmente tra l'impresa e l'istituto di credito.

retrato coi pagamenti possono così avvalersi di una sospensione con effetto retroattivo).

Perchési renda applicabile il beneficio della sospensione del loro pagamento, occorre che si tratti di operazioni definibili tecnicamente come "mutui" (di qualunque specie, compresi quindi quelli agrari, ipotecari e non, anche se cartolarizzati), stipulati per finanziare l'attività dell'impresa richiedente e con durata non a breve termine (per operazioni a medio/lungo termine si intendono quelle di durata superiore a 18 mesi) che fossero in essere alla data della firma dell'accordo banche/imprese, e quindi al 3 agosto 2009, anche se a tale data fossero solo parzialmente erogati.

Nell'ambito delle operazioni agevolabili rientrano anche i finanziamenti (sempre a medio e lungo termine) con rimborso del capitale interamente alla scadenza (cosiddetti finanziamenti bullet), nel caso in cui la scadenza del finanziamento sia stabilita entro il 30 giugno 2010; e pure i finanziamenti a medio e lungo termine che prevedano tiraggi o riversaggi periodici, parziali o integrali, dell'importo accordato.

Per quanto concerne i mutui in preammortamento, essi rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in parola se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termini prima del 30 giugno 2010, con conseguente avvio dell'ammortamento del mutuo, ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell'impresa; se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 30 giugno 2010, il pagamento delle rate non può essere allungato.

Così la richiesta di adesione

Dove trovare il modulo

■ Il modulo di domanda per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese è gratuitamente prelevabile dal sito internet www.abi.it.

Oltre al modulo sono disponibili sul sito dell'associazione bancaria tutte le informazioni necessarie per una corretta compilazione del prospetto e per la piena conoscenza di ogni opportunità contemplata dal cosiddetto «Avviso Comune».

Modello Abi obbligatorio

 Approfondire i contenuti del modulo di domanda è necessario, in funzione del fatto che la stessa Abi (circolare del 23 ottobre 2009), ne ha raccomandato il suo utilizzo rendendolo di fatto obbligatorio nei suoi contenuti sostanziali. L'impresa aderente non si obbliga a null'altro rispetto a quanto previsto nel modulo di domanda. È escluso, pertanto, che, proprio per l'adesione alla moratoria da parte dell'impresa, gli istituti di credito possano dare luogo all'applicazione di alcune covenants pregresse, tese al mantenimento di soglie prestabilite di esposizione debitoria nei propri confronti, allo scopo di ridurre l'ammontare di eventuali altri fidi in essere.

Allungamento della durata

Particolare attenzione va posta all'allungamento della durata delle anticipazioni su crediti fino a 270 giorni. La recente circolare dell'Abi. infatti, sottolinea che sono ammessi a tale formula di moratoria tutti i crediti «certi», il cui contenuto, cioè, risulti delimitato e determinato dal titolo e sul quale non siano possibili contestazioni, ad esempio per contestazioni circa la fornitura o per inadempienze del cedente.

Nessun onere aggiuntivo

■ La circolare avvisa che la banca, solo come ipotesi residuale, nella logica di assicurare maggiore snellezza operativa ed evitare oneri aggiuntivi, potrebbe ricorrere alla formula dell'accettazione della cessione del credito da parte del debitore, oltre che alla notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione. Se così fosse, l'impresa dovrebbe valutare i vantaggi dell'allungamento, in quanto ciò implicherebbe il fatto di portare a conoscenza dei propri clienti il proprio stato di difficoltà, con possibili ripercussioni sul rapporto di "fiducia" vigente.

ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Avviso comune del 3/8/2009)

La seguente impresa Bla Bla Srl (denominazione sociale), 12345678910 (codice fiscale/partita Iva), Corso Nazionale 35 - Salerno (indirizzo sede), <u>089100110</u> (telefono), <u>089200220</u> (fax), <u>Blablasrl@blabla.it</u> (e-mail), nella persona di <u>Mario Rossi</u> (legale rappresentante)

- presa visione dell'avviso comune del 3 agosto 2009;
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato avviso:
- stipulato in data 04/03/2005 debito residuo di euro 89.703,35 alla data del 04/10/2009, scadenza ultima 04/03/2015
- □ leasing (immobiliare/mobiliare) n. 54321, di originari euro 305.000,00 stipulato in data 11/02/2003 debito residuo di euro 136.305,00 alla data del 11/10/2009, scadenza ultima 07/02/2013
- ☑ linea di credito per anticipazioni su crediti di euro 200.000,00 con scadenza 31/12/2011

DICHIARA

- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa: • [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente)

• di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante

- da non più di 180 giorni; • [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale
- si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili • di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'avviso comune.
- di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale; • di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal punto 6 dell'avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

- la richiesta si intende accolta dalla banca/intermediario finanziario salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal punto 6 bullet 3 dell'avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata "in bonis" e non presenta ritardi i pagamento al momento della presentazione della domanda;
- negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del punto 3, la banca/l'intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla banca/intermediario finanziario

Allegati *[Eventuali]* In fede

Salerno, lì 27/10/2009

Il/i richiedente/i Abcd Mario Rossi

La banca/l'intermediario finanziario si riserva di verificare che l'impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'avviso comune e, in particolare, che:

- alla data del 30 settembre 2008 aveva con la banca/l'intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come
- scadute/sconfinantin da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza"; alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [oppure] alla data odierna non ha nei confronti della banca/dell'intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

La banca/L'intermediario finanziario



La cultura dei fatt